



GOVERNO DRAGHI SEMPLIFICAZIONI NEL CAMPO ENERGETICO

Aggiornato alla data del 19 maggio 2022

Documento a cura del Servizio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per il coordinamento attuativo del PNRR - Dipartimento della Funzione Pubblica realizzato attraverso la rielaborazione dei Dossier del Servizio Studi Camera e Senato con aggiornamento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" trasmesso alla Camera dei deputati per la conversione in legge ed assegnato in sede referente alle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze).

Sommario

LE SEMPLIFICAZIONI NEL CAMPO ENERGETICO AGGIORNATE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N.21/2022.....	3
Semplificazioni in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	3
Semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale	3
Semplificazioni in materia di impianti agro-voltaici	4
Semplificazioni in materia di biogas e biometano.....	7
Semplificazioni in materia di impianti <i>offshore</i>	9
Semplificazioni in materia di impianti eolici.....	10
REGIMI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12
Aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a FER	12
Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione	17
Semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica	18
FOCUS “DL AIUTI”: Le nuove misure di semplificazioni in campo energetico introdotte dal d.l. 17 maggio 2022 n. 50, c.d. “DL Aiuti”	19
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.....	19
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.....	20
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	21
Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili	21
Disposizioni in materia di VIA	21
Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti.....	21
Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili.....	22
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.....	22

LE SEMPLIFICAZIONI NEL CAMPO ENERGETICO AGGIORNATE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N.21/2022

Semplificazioni in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

L'articolo 30, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021 – che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - dispone che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini (contigui) ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

Semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale

Quanto alle semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale si evidenzia preliminarmente che, con riferimento alla durata dei termini per l'adozione della VIA, ai sensi del codice dell'ambiente, come modificato dai decreti legge di semplificazione (decreto-legge n. 76/2020 e decreto-legge n. 77/2021), gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, le infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno e altri progetti destinati alla decarbonizzazione rientrano tra le opere e infrastrutture strategiche alla realizzazione del PNIEC (indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2020 che ha inserito l'Allegato 1-*bis* nel codice dell'ambiente).

Tali opere sono sottoposte “a regime speciale”, come anche i progetti compresi nel PNRR e quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Ed in particolare:

- per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale è competente la commissione tecnica PNRR-PNIEC (già istituita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 che ha novellato il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del codice ambientale). Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del codice ambientale, sono di competenza statale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, impianti geotermici pilota, nonché le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare¹;

¹ L'articolo 7-*bis* del codice dell'ambiente ripartisce le competenze tra Stato e Regioni stabilendo che sono sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA, in sede statale i progetti elencati, rispettivamente, negli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del codice dell'ambiente, e, in sede regionale i progetti elencati, rispettivamente, negli allegati III e IV. Tra i progetti di competenza statale rientrano le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica

- la realizzazione degli impianti e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* del codice dell'ambiente, prima inserito dall'art. 50 del decreto-legge n. 76/2020 e poi modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2021);
- **vi è una procedura di VIA fast-track.**

In particolare, sono dimezzati i termini per la fase di consultazione (di cui all'articolo 24 del codice dell'ambiente, già modificato dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 e poi dall'articolo 21 del decreto-legge n. 77)²; quanto alla fase di adozione del provvedimento di VIA di competenza statale la commissione tecnica PNRR-PNIEC, si deve esprimere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, entro trenta giorni (anziché sessanta ordinari) dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione presentata dal proponente. Il direttore generale del MITE dovrà adottare il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni.

Inoltre, l'emendamento 7.0.1 (testo 2) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 all'art. 7-*quater*, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimane in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Semplificazioni in materia di impianti agro-voltaici

Da ultimo gli **impianti agro-voltaci** sono stati disciplinati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla l. 27 aprile 2022, n. 34.

L'articolo 11, in particolare, introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

di almeno 300 MW; centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti, impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW; impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, nonché gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, impianti geotermici pilota, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare. Il comma 4 dell'articolo dispone che in via generale che, "in sede statale, l'autorità competente è il Ministero della transizione ecologica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero della cultura per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. In sede regionale, ai sensi del comma 5, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

² È previsto un termine di trenta giorni (che invece sono 60 giorni secondo la procedura ordinaria) dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia interessato; un termine di dieci giorni (anziché venti) entro il quale l'Autorità competente può chiedere al proponente la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita; un termine di quindici giorni (anziché trenta) per la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati in relazione alle modifiche e integrazioni.

Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita dalle seguenti nuove previsioni:

1) la nuova formulazione della lett. b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all'articolo 65). Contestualmente, la lett. b) dispone che le **particelle** su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1-septies dell'articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - **non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.**

2) Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di **sistemi di monitoraggio** dell'attività pastorale, la nuova **lettera a)** dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle **Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

3) **Sempre con l'articolo 11 del decreto- legge n.17 del 2022 si interviene sull'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2021, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, che disponeva – in via generale – che, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Con il comma 1-quater del suddetto articolo 11, si dispone che il divieto di accesso agli incentivi di cui al comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Il comma 1-quinquies dispone che l'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è condizionato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Tale comma viene dunque qui integrato con l'ulteriore condizione che tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.**

Il comma 1-sexies dispone che, qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessino i benefici fruiti.

• **Box approfondimento. Lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola e investimenti del PNRR**

Il [decreto-legge n. 1/2012](#) ([legge n. 27/2012](#)), all'articolo 65, comma 1, ha sancito - **per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole - il divieto di fruizione**

degli **incentivi statali** riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 28/2011.

Il **comma 2** dell'articolo 65 ha ammesso limitate **eccezioni al divieto**, riguardanti:

- gli impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del **demanio militare**;
- gli impianti fotovoltaici insediati su aree agricole con **titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del [decreto-legge n. 1/2012](#)) entrati in esercizio entro 180 giorni.

È stato previsto per tali impianti, ai fini del godimento dei benefici, il rispetto dei seguenti requisiti: avere una potenza nominale non superiore a 1 MW; se appartengono allo stesso proprietario del terreno, rispettare la distanza di 2 km e non occupare più del 10% dell'area agricola.

La finalità del divieto introdotto dall'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 è la preservazione dell'ambiente e, dunque, l'eco sostenibilità dei terreni ad uso agricolo, in una fase di sviluppo "impetuoso" del fotovoltaico nel nostro Paese.

Il divieto, per come inizialmente strutturato, aveva escluso dagli incentivi anche gli impianti fotovoltaici con installazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e su cave o lotti di cave, ovvero su aree contaminate sottoposte a bonifica, le quali, seppure qualificate in sede catastale come "terreni agricoli", erano insuscettibili di ulteriore sfruttamento e, dunque, inadatte alla coltivazione. Posta la qualificazione catastale di "aree agricole", gli impianti fotovoltaici su tali terreni insuscettibili di sfruttamento agricolo non potevano dunque accedere ai bandi previsti dalle vigenti misure incentivanti. Al fine di risolvere l'*impasse*, il legislatore è intervenuto, con il [decreto-legge n. 76/2020](#) ("semplificazioni").

L'articolo 56, comma 8-*bis*, ha introdotto due **nuovi commi 1-*bis* ed 1-*ter*** nell'**articolo 65** del decreto-legge n. 1/2012, e ha così disposto che il divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi, e dunque **ha ammesso al godimento dei benefici statali**, gli **impianti** solari fotovoltaici da realizzare:

- **su aree dichiarate siti di interesse nazionale**, purché siano stati autorizzati (ai sensi dell'[art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011](#)), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni (nuovo comma 1-*bis*);

- su **discariche** e lotti di discarica chiusi e ripristinati, **cave** o lotti di cave **non suscettibili di ulteriore sfruttamento** per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. Gli impianti devono essere autorizzati (ai sensi dell'[art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011](#)) e in ogni caso l'accesso agli incentivi per essi non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni (nuovo comma 1-*ter*).

In una logica di sviluppo delle fonti rinnovabili orientata al conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea al 2030 da realizzare anche con gli investimenti contenuti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza, e in considerazione del fatto che – dati i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza – talune configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli consentono lo svolgimento delle attività agricole sottostanti e un'occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile, contro il 40% degli impianti tradizionali, il successivo **decreto-legge n. 77/2021** (articolo 31, comma 5), **ha consentito l'accesso alle misure incentivanti statali** per le FER agli **impianti** solari fotovoltaici **che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra**, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (**nuovo comma 4-*quater*** dell'art. 65 del decreto-legge 1/2012, inserito dal decreto-legge n. 77/2021).

L'accesso agli incentivi per gli impianti è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate (**nuovo comma 4-quinquies** dell'art. 65, inserito dal decreto-legge n. 77/2021).

Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la **violazione** delle condizioni di cui sopra, **cessano i benefici fruiti** (**nuovo comma 4-sexies** dell'art. 65, inserito dal decreto-legge n. 77/2021).

Si evidenzia, la **connessione** tra le citate previsioni e gli **investimenti** previsti nel **PNRR**, e, in particolare, l'investimento [Sviluppo agro-voltaico M2C2-I 1.1-44](#), per cui sono stanziati **1.099 milioni** di euro.

L'**articolo 14, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 199/2021** - di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE cd. RED II (entrato in vigore il 15 dicembre 2021) - ha previsto che, **con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)**, al fine di realizzare l'intervento in oggetto siano definiti **criteri e modalità per incentivare** attraverso la concessione di **prestiti o contributi** a fondo perduto **la realizzazione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità** a quanto stabilito dall'**articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge n. 1/2012**, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di **cumulabilità con gli incentivi tariffari** di cui al Capo II del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, tra i quali gli incentivi di cui al vigente regime incentivante, valevole anche per il fotovoltaico, di cui al **D.M. 4 luglio 2019**.

Come evidenzia dunque il **GSE**, nel [regolamento operativo per l'accesso agli incentivi del D.M. 4 luglio](#), la **deroga** al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici collocati su aree agricole, **introdotta dal decreto-legge n. 77/2021** con i commi 1-quater e 1-quinquies dell'**articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012**, sarà pertanto applicabile a seguito della **pubblicazione dei provvedimenti del MiTE, previsti dal decreto legislativo 199/2021**, con cui verranno definite le possibili opzioni tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti agrivoltaici dal richiamato decreto legge.

Semplificazioni in materia di biogas e biometano

La disposizione più recente in materia è contenuta nell'articolo 12-bis, inserito nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla l. 27 aprile 2022, n. 34. **L'articolo 12-bis propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano** i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

Una disciplina volta alla semplificazione volta a favorire gli impianti di biogas e di biometano è contenuta nell'articolo 31-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (legge di conversione n. 108/2021). L'articolo 31-bis contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i

trasporti. I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

• **Box Approfondimento. Biocarburanti**

La produzione di **biogas** è la più rilevante tecnologia per la produzione di energia rinnovabile da parte delle aziende agricole; deriva dalla **digestione anaerobica**, un processo biochimico, costituito da diverse fasi successive, mediante il quale la sostanza organica viene decomposta e trasformata in una miscela di gas (metano, CO₂ e tracce di altre componenti), che prende appunto il nome di **biogas**.

Dal biogas (se non destinato all'autoconsumo all'interno dell'impresa agricola) si può ottenere il **biometano**. Il ricorso a questa tecnologia in Italia è minore rispetto ad altri paesi soprattutto a causa dei costi, specie se comparati con altre fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico). In questo senso, si sottolinea che i costi delle tecnologie per la trasformazione del biogas, al fine di separare il metano dalla CO₂, piuttosto elevati, risentono fortemente delle economie di scala, mentre gli impianti a biogas agro-zootecnici italiani sono per la maggior parte di piccole dimensioni. Tuttavia, la promozione della riconversione degli impianti di biogas alla produzione di biometano è esplicitamente prevista dal [PNIEC](#) (pag. 40, 60).

Sotto il profilo normativo, si ricorda che con l'**articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (legge n. 81/2006)** è stato introdotto l'**obbligo per i fornitori di gasolio e benzina**, a partire dal 1° gennaio 2007, **di immettere in consumo** una quota di **biocarburanti**. Tale quota è stata inizialmente fissata in misura pari all'1% dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Il decreto-legge n. 145/2013 (legge n. 9/2014) ha stabilito che, **a partire dal 2015**, l'obbligo di immissione in consumo sia determinato in una quota **percentuale di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno solare**, anziché della benzina e gasolio immessi in consumo l'anno precedente.

Il **decreto legislativo n. 28/2011**, di recepimento della Direttiva RED I ([Direttiva 2009/28/UE](#)), all'**articolo 33** ha disposto, **ai fini del raggiungimento dei target** di consumo da FER fissati in sede europea, che l'**impiego di biocarburanti nei trasporti** sia **incentivato** con le modalità di cui al sopra indicato articolo 2-quater del decreto-legge n. 2/2006, dunque, attraverso l'**obbligo**, da parte dei fornitori **di immettere in consumo annualmente** delle **quote minime di bio carburanti**.

Inoltre, l'emendamento 5.0.15 (testo 2) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 e rubricato "Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas" introduce l'articolo 5-bis, che - al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo – al comma 1 consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Si ricorda che per potenza nominale dell'impianto si intende il valore che è stato definito nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso agli incentivi. Il comma 2 sottopone la produzione aggiuntiva ad alcune condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20% appena citato richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete, ma non è in linea di principio precluso.

Il ddl di conversione del d.l. 21/2022 al comma 1 dell'articolo 21 prevede, inoltre, che, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, di ridurre i fertilizzanti chimici, di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'art 5 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134" prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato. Sul punto si evidenzia che l'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, statuisce che è considerato "sottoprodotto" ai fini ambientali il **digestato** ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. La stessa disposizione demanda - al secondo periodo - ad un apposito decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione. In attuazione di tale comma è stato quindi emanato il sopra citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016.

Semplificazioni in materia di impianti *offshore*

La disciplina degli impianti *offshore* è stata da ultimo modificata dall'articolo 13 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, di cui si riporta una sintesi della scheda illustrativa. **L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica *offshore* rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.**

a) Il comma 1 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro - l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata.

b) il comma 2, alla lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti *off-shore* in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si

applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore. Ai sensi della lettera b) per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.

c) Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Semplificazioni in materia di impianti eolici

Un intervento di semplificazione volta a favorire gli impianti eolici è contenuto nell'articolo 9, comma 01, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla l. 27 aprile 2022, n. 34.

Il comma 01 incide sulle definizioni di "sito dell'impianto eolico" e di "altezza massima dei nuovi aerogeneratori", contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, e relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati e vengano realizzati nello stesso sito. Tali nuovi impianti, a fronte di un incremento di diametro, devono avere, secondo la legislazione vigente, un'altezza massima (dal suolo all'estremità delle pale) prestabilita.

La lettera b) del comma 01 contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 2022 – attraverso la sostituzione del comma 3-bis dell'articolo 5 – che contiene la definizione di "sito dell'impianto eolico" dispone che:

- nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto deve essere realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione angolare di 20°, anziché 10° attualmente previsto, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento, anziché del 15 per cento attuale, rispetto alla lunghezza dell'impianto autorizzato;
- nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento, anziché del 15 per cento attuale.

Il comma 3-bis previgente recava la seguente definizione di "sito dell'impianto eolico":

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza del 15 per cento rispetto alla lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,

planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

La lettera c) del comma 01 contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 2022 – attraverso la sostituzione del comma 3-*quater* – dispone che per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): $h2=h1*(d2/d1)$

Ai sensi del comma 3-*quater* previgente, per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori su un'unica direttrice, due volte e mezza l'altezza massima raggiungibile dal suolo h1 dall'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori su più direttrici, il doppio dell'altezza massima raggiungibile dall'aerogeneratore già esistente.

REGIMI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a FER

Il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, prevede - all'articolo 20 - la delimitazione delle **aree idonee e non idonee** all'installazione di **impianti a fonti rinnovabili**. Ai fini della delimitazione l'articolo 20 prevede che:

- con **decreto interministeriale** (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), da adottare **entro il 13 giugno 2022**, verranno fissati i **principi e criteri generali**, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome (comma 1 - 3).
- A tale proposito, con il decreto-legge n. 17/2022 (articolo 12, comma 02) le **aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica**, sono state incluse tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato ai fini dello sfruttamento con impianti a fonte rinnovabile (novella al comma 3 dell'articolo 20)
- **entro i successivi 180 giorni** dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi, le **Regioni** dovranno individuare, **con proprie leggi**, le **aree idonee**. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo **Stato, in via sostitutiva** (comma 4).

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, **sono considerate aree idonee (comma 8)**:

- i **siti ove sono già installati impianti** della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- le aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del Codice dell'ambiente (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006);
- le **cave e miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- i **siti e gli impianti** nelle disponibilità delle società del **Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali**, secondo quanto inserito dall'articolo 18 del decreto legge n. 17/2022;
- per gli **impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra**, in assenza di vincoli (tutela come bene culturale³)
 - le aree classificate agricole, distante non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; **L'emendamento 7.0.22 (testo 2) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 all'art. 7 bis lett. a), prevede che nelle more dell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (attraverso i decreti interministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20, d. lgs. n. 199 del 2021), le aree classificate agricole sono ritenute aree idonee ope legis per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra qualora siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri (rispetto ai 300 metri del testo novellato) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.**

³ Ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo n. 42/2004.

- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti⁴, nonché le aree classificate agricole distanti non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; **L'emendamento 7.0.22 (testo 2) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 all'art. 7 bis lett. a), prevede che nelle more dell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (attraverso i decreti interministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20, d. lgs. n. 199 del 2021), le aree classificate agricole sono ritenute aree idonee ope legis per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra qualora siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da impianti industriali e stabilimenti (rispetto ai 300 metri del testo novellato).**
- le aree adiacenti alla rete auto-stradale entro una distanza non superiore a 150 metri **L'emendamento 7.0.22 (testo 2) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 all'art. 7 bis lett. b), prevede che si considerano altresì aree idonee ope legis per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore ai 300 metri (rispetto ai 150 metri del testo novellato) dalla rete autostradale medesima.**
- i siti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale degli impianti fotovoltaici esistenti, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico. Vi può essere anche variazione d'area purché nei limiti dei 300 metri di cui al primo punto (articolo 12, comma 03 del decreto-legge n. 17/2022).

Per i procedimenti di autorizzazione di impianti a FER in aree idonee, - ivi inclusi quelli per l'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA), come precisato dal decreto legge n.17/2022, all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022 - l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante, dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque; inoltre, i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.

Vista la complessità dei **regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici**, che variano a seconda della potenza e dell'ambito su cui insistono gli impianti stessi, e che trovano la loro fonte in molteplici e frastagliati interventi normativi, si ritiene opportuno esporli in forma Tabellare, seguendo il lavoro prodotto dal [GSE](#) sul proprio [sito istituzionale](#).

La Tabella è aggiornata a quanto prevede il decreto legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata in G.U. del 28 aprile 2022, nonché approvata alla luce degli emendamenti accolti in fase di conversione del DL 21/2022.

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Fotovoltaico	DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003 , come modificata dal DL n.77/2021	più di 50	AU
Fotovoltaico	DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003 , come modificata dal DL n.77/2021	fino a 50	PAS

⁴ Come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/ 2006.

	Tab. A D.lgs. n.387/2003				
Fotovoltaico	DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis , dell'articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall'articolo 9, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022	Nuovo	Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.	fino a 20.000 (20 MW)	PAS
			Installazione impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee ⁵ , comprese le aree dichiarate idonee <i>ope legis</i> ⁶ (prima ancora dell'individuazione delle aree idonee ⁷), di potenza fino a 10 MW. <i>N.B. per gli impianti fino a 1 MW, l'articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 prevede la DILA (cfr. infra).</i>	fino a 10 MW	PAS
			Installazione impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione (di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012 (L. n.27/2012), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. <i>N.B: i Fondi del PNRR del progetto M2C2 Investimento 1.1 allo "Sviluppo agrivoltaico" sono destinati dal solo ed esclusivamente agli impianti agrovoltaici in oggetto (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione).</i>		PAS
			Le soglie - di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - per la verifica di assoggettabilità per i suddetti impianti alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 20.000 40.000 KW (20 MW), purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010). Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. ⁸	Oltre 20.000 40.000 (20 MW)	verifica assoggettabilità a VIA

⁵ Ex 20 decreto legislativo n. 199/2021.

⁶ Ex 20, comma 8 decreto legislativo n. 199/2021.

⁷ L'individuazione non è ancora intervenuta.

⁸ **L'emendamento 7.0.24 (testo 3) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 con l'art. 7 bis propone l'introduzione dispone che il limite relativo a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti. Si segnala che il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato riscritto dall'articolo art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.**

Fotovoltaico	DL n.76/2020, articolo 56, comma 1, lett. d) che ha inserito l' articolo 6-bis nel D.lgs. n. 28/2011 , poi modificato dall'articolo 32, comma 1-bis del D.L. n. 77/2021	Esistente	<p>Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento:</p> <p><i>impianti con moduli a terra:</i> interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%⁹;</p> <p><i>impianti fotovoltaici con moduli su edifici:</i> interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.</p>		DILA
Fotovoltaico	DL n.17/2022, articolo 9, che modifica il comma 5 dell'articolo 7-bis del D.lgs. n. 28/2011 e articolo 10	Nuovo	<p>Installazione – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968¹⁰) - con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Ciò anche in presenza di installazioni su immobili soggetti a vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) ai soli fini l'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.</p>	da 50 a 200	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale

⁹ L'emendamento 7.0.1 (testo 2) approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 con l'art. 7 bis prevede una semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.

¹⁰ Ai sensi del decreto ministeriale (articolo 2), sono zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

		Nuovo	<p>Impianti fotovoltaici e termici indicati installati su immobili e in aree di cui all' articolo 136, comma 1, lett. b) (fatta salva l'eccezione suddetta) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.</p> <p>Si deve trattare di aree e degli immobili come individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del citato Codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico.</p>	da 50 a 200	<p>Autorizzazione da parte della Autorità competente in materia paesaggistica</p> <p>Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale</p>
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022, articolo 12, comma 1-bis che inserisce i nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 4 del D.lgs. n. 28/2011 e comma 1-ter e quater	Nuovo e rifacimento integrale	<p>Impianti fotovoltaici di nuova costruzione e opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, rifacimento integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, nelle aree idonee¹¹, comprese le aree dichiarate idonee ope legis¹²(prima ancora dell'individuazione delle aree idonee¹³.</p> <p>I regimi amministrativi qui introdotti si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022.</p> <p>È comunque fatto salvo quanto disposto da-gli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 (vedi righe precedenti)¹⁴.</p>	<p>fino a 1 MW</p> <p>da 1 MW e fino a 10 MW</p> <p>Oltre 10 MW</p>	<p>DILA¹⁵</p> <p>PAS</p> <p>AU</p>
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022 articolo 9, comma 1-quinquies del	Nuovo	<p>Realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, nonché relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, in aree idonee, non sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, e al di fuori delle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444¹⁶, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio</p>	inferiore a 1.000 (1 MW)	DILA
Fotovoltaico	DL n.77/2021, articolo 32, comma 1, lett. a), primo e secondo periodo che	Esistente	<p>Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si</p>		CAEL/CILA

¹¹ Ex 20 decreto legislativo n. 199/2021.

¹² Ex 20, comma 8 decreto legislativo n. 199/2021.

¹³ L'individuazione, come sopra esposto, non è ancora intervenuta.

¹⁴ Rimane anche fermo l'articolo 22, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 199/2021, come modificato dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022, secondo il quale l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (l'ultimo inciso è stato aggiunto dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022). Tale procedura si applica, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura sopra prevista (articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge n. 17/2022).

¹⁵ Per le opere su aree nella disponibilità del proponente.

¹⁶ Ai sensi del decreto ministeriale (articolo 2), sono zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

	modifica l'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011		applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		
Fotovoltaico	DL n.17/2022, articolo 9, comma 01, che aggiunge due periodi (in fine) all'art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011		Realizzazione di opere connesse ad interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata senza incremento dell'area occupata.		DILA
			Aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica		Verifica preventiva interesse archeologico (art. 25, D. lgs. n. 50/2016).
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022 Articolo 9-ter	Nuovo	Installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio(D.lgs. n. 42/2004), delle aree naturali protette (L. n. 394/1991) e dei siti della rete Natura 2000 .	fino a 10.000 (10 MW)	PAS fatta salva la VIA e la valutazione di tutela delle risorse idriche di cui al Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006)
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022 Articolo 10-bis	Nuovo	Nelle aree a destinazione industriale , installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che possono coprire una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza		In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti
Fotovoltaico	D.lgs. n. 199/2021 articolo 25, comma 3, lett. b) e D.M. 19/5/2015	Nuovo	Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra	fino a 20	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale

Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

L'emendamento 7.0.1 (testo 2) approvato al disegno di legge di conversione del d.l. 21/2022 prevede all'articolo 7-ter un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. A tale riguardo nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (cosiddetto programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate nell'ambito del suddetto programma PREPAC, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

L'emendamento 7.0.40 approvato al ddl di conversione del d.l. 21/2022 con l'art. 7 bis novella l'articolo 1, capoverso "art. 44", comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2021, inserendovi un nuovo secondo periodo che introduce una disciplina semplificata per l'installazione di pali, torri e tralicci destinati a ospitare impianti di comunicazione elettronica. Con riferimento a tali infrastrutture, infatti, non sarà necessario presentare la documentazione relativa alle emissioni elettromagnetiche a corredo dell'istanza di autorizzazione: si tratta, perciò, di una deroga a quanto previsto, invece, dal primo periodo del predetto comma 3, per tutte le altre infrastrutture per impianti radioelettrici. Tale comma 3 del novellato articolo 44 - su cui la proposta emendativa in esame incide - prevede, infatti, al primo periodo, che l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di comunicazione elettronica sia corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi in tema di emissioni elettromagnetiche (di cui alla legge n. 36 del 2001) e, in particolare, il rispetto dei seguenti elementi:

- **limiti di esposizione;**
- **valori di attenzione;**
- **obiettivi di qualità.**

FOCUS “DL AIUTI”: Le nuove misure di semplificazioni in campo energetico introdotte dal d.l. 17 maggio 2022 n. 50, c.d. “DL Aiuti”

Nell’ampio *genus* delle misure volte a semplificare la produzione e la commercializzazione delle energie rinnovabili, anche al fine di sopperire alle gravi carenze generatesi dalla crisi politico-economica internazionale, è stato emanato il d.l. 17 maggio 2022 n. 50, che introduce importanti agevolazioni per cittadini ed imprese; ma che, soprattutto, interviene ulteriormente in tema di rigassificazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificazione in tema di autorizzazioni amministrative. In particolare, si segnalano le misure illustrate *infra*.

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

Il primo comma dell’**articolo 5** attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché alle infrastrutture connesse a tali opere. Per la realizzazione delle opere stesse si prevede la nomina, con DPCM, di uno o più commissari straordinari.

Il secondo comma prevede che sia rilasciata dal commissario straordinario, in via eccezionale, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere e delle infrastrutture sopracitate.

Il terzo comma consente al Ministro della Transizione Ecologica di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico dalle valutazioni di impatto ambientale, previa comunicazione alla Commissione Europea.

Il quarto comma prevede che le amministrazioni interessate nelle procedure autorizzative attribuiscano ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.

Il quinto comma reca disposizioni circa l’istanza di autorizzazione che i soggetti che si propongono per la realizzazione delle opere devono presentare al Commissario straordinario, entro 30 giorni dalla nomina dello stesso.

Il sesto comma prevede l’obbligo di comunicazione delle istanze e dei progetti, da parte del Commissario, alla Presidenza del Consiglio, al MITE e al MIMS, entro 5 giorni dalla data della loro presentazione e autorizzazione.

Il settimo comma dispone l’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale delle procedure di installazione dei predetti impianti a uso militare.

Il nono comma prevede che, qualora non trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, si operi in deroga alle disposizioni diverse da quelle penali, fatte salve le disposizioni antimafia e i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE.

Il decimo comma prevede che, in materia di appalti pubblici, siano introdotte disposizioni specifiche finalizzate all’accelerazione e semplificazione delle procedure, prevedendo che:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza;

- si applicano le disposizioni dell'art. 3 del d.lgs. n. 76/2020 in materia di verifiche antimafia;
- non si applicano le disposizioni dell'art. 22 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di dibattito pubblico;
- le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi e alla consultazione sul posto dei documenti di gara esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
- nelle ipotesi previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 50/2016 la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare i sette giorni;
- il termine previsto dall'art. 89 è ridotto a 5 giorni;
- in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'art. 97 per la presentazione delle spiegazioni non può essere superiore a 7 giorni.

L'undicesimo comma prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione delle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi.

Il tredicesimo comma prevede l'identificazione delle opere autorizzate mediante il codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione. Reca inoltre disposizioni circa il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere.

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

L'**articolo 6** introduce norme fondamentali di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, apportando le seguenti modificazioni al Dlgs 8 novembre 2021, n. 199:

- il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di individuazione delle aree idonee in capo alle Province autonome;
- per quanto riguarda le more dell'individuazione delle aree idonee previste dal decreto RED II, viene specificato che sono aree idonee anche quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela secondo la legislazione vigente. Inoltre, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici;
- da ultimo, dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la competente DG del MiC stabilisca, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

L'**articolo 7** dispone, ai commi 1 e 2, che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Pertanto, queste deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall'Amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Inoltre, è stabilito che la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili

Il primo comma dell'**articolo 9** consente al Ministero della Difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II". Inoltre, garantisce a tali realtà la possibilità di accedere al regime di sostegni economici offerti dalla medesima norma, prevedendo quale unico onere il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Il secondo comma consente alle Autorità di sistema portuale di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili.

Disposizioni in materia di VIA

L'**articolo 10** introduce modifiche al decreto legislativo n. 152/2006; in particolare:

- all'art. 8 comma 2-bis: si dispone che il rappresentante del Ministero della Cultura presso la Commissione tecnica per lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale partecipi alle riunioni senza diritto di voto;
- all'art. 23: si recano disposizioni sull'attività istruttoria della Commissione;
- all'art. 25: prevede che la proroga del provvedimento di VIA non contenga prescrizioni diverse rispetto a quelle previste nel provvedimento originario, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento;
- all'allegato II alla parte seconda (progetti di competenza statale): si prevede la soppressione del punto 4 (elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri).

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti

L'**articolo 11** aggiunge il comma 4-septiesdecies all'art. 1-sexies del d.lgs. n. 239/2003, il quale prevede misure di semplificazione per le autorizzazioni relative ad interventi di ammodernamento di linee esistenti, e reca disposizioni di carattere ordinamentale.

Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili

L'**articolo 12** reca misure relativamente alle deroghe alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzano carbone o olio combustibile.

Introduce il comma 3-bis all'art. 5-bis del DL n. 14/2022, il quale prevede obblighi di trasmissione da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La norma, contenuta nell'**articolo 14**, interviene sulla disciplina del cd. Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche.

In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui al d.lgs. n. 385/1993 possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti qualificati.